

Condizioni Generali (CG) **per l'Assicurazione Animali**

Edizione 12.2025

Indice dei contenuti

L'essenziale in breve	4
Condizioni generali (CG)	6
1 Copertura assicurativa	6
1.1. Animali domestici assicurati	6
1.2. Pacchetto base rischi assicurati/eventi assicurati	6
1.3. Coperture supplementari rischi assicurati/eventi assicurati	7
1.4. Esclusioni del rischio	7
1.5. Prestazioni dell'assicuratore.....	8
2 Invio di una segnalazione di danno/visita veterinaria	9
3 Disposizioni generali	10
3.1. Campo di applicazione territoriale	10
3.2. Ambito di applicazione temporale	10
3.3. Pagamento del premio	10
3.4. Durata del contratto di assicurazione	11
3.5. Adeguamento del contratto di assicurazione	11
3.6. Legge applicabile e competenza territoriale.....	11
3.7. Sanzioni.....	12
3.8. Comunicazioni.....	12
4 Obblighi principali del proprietario dell'animale domestico/dello stipulante.....	12
4.1. Obblighi principali del proprietario dell'animale domestico.....	12
4.2. Obblighi principali dello stipulante	12

L'essenziale in breve

Le seguenti informazioni cliente ti forniranno una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e gli obblighi delle parti contraenti derivano dall'offerta/domanda o dal contratto di assicurazione e dai termini e condizioni del contratto. Si applicano inoltre le disposizioni della LCA.

Ai fini di una migliore leggibilità, nel presente documento gli stipulanti e le terze persone sono indicati nella forma maschile. Questa include ovviamente anche la forma femminile.

Chi è l'assicuratore?

Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito «assicuratore»), una società anonima con sede in Svizzera.

Chi è Calingo Insurance AG?

Calingo Insurance AG (di seguito «Calingo»), con sede legale in Svizzera, è un agente con vincolo di mandato relativo all'intermediazione di assicurazioni contro gli infortuni e le malattie degli animali domestici. Tra l'assicuratore e Calingo esiste un accordo di cooperazione, in base al quale l'assicuratore si assume il rischio dei prodotti Calingo, garantendo così in ogni momento il rimborso delle spese veterinarie.

Quando inizia e finisce il contratto?

La protezione assicurativa decorre dalla data indicata nell'offerta/riciesta o nel contratto di assicurazione. Per le malattie è previsto un periodo di carenza di 30 giorni (periodo di blocco) dall'inizio dell'assicurazione. Ciò significa che in questo periodo non siamo in grado di coprire i costi per il trattamento di malattie.

L'assicurazione è valida per un anno. Alla scadenza, lo stipulante riceverà un'offerta di rinnovo. Il contratto si rinnova alle condizioni offerte, a meno che non venga disdetto per iscritto o in un'altra forma che costituisca prova scritta.

Entrambe le parti contraenti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta. La disdetta decorre sempre dall'ultimo giorno del mese in cui perviene all'assicuratore o allo stipulante.

Durante ogni visita veterinaria che si concluda con una prestazione, ciascuna parte ha anche il diritto di recedere dal contratto.

Se un contratto d'assicurazione viene risolto/annullato anticipatamente (nel corso dell'anno), il premio assicurativo è dovuto solo fino al momento della risoluzione/disdetta del contratto.

Se lo stipulante disdice il contratto di assicurazione nel primo anno dopo la stipula, ma le prestazioni sono già state pagate in quell'anno, l'intero premio annuale è comunque dovuto.

Quando e come si può revocare il contratto?

Lo stipulante può revocare il contratto d'assicurazione entro 14 giorni dall'approvazione dell'offerta (presentazione della richiesta di conclusione o accettazione del contratto) per iscritto o in un'altra forma che costituisca prova scritta. Il termine di revoca decorre dal momento in cui lo stipulante ha richiesto o accettato il contratto. Il termine viene rispettato se lo stipulante comunica la disdetta alla compagnia assicurativa entro l'ultimo giorno del periodo di disdetta o trasmette la comunicazione di revoca per posta. Le parti devono rimborsare le prestazioni già ricevute.

Quali rischi sono assicurati?

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa sono indicati nel contratto di assicurazione e nelle condizioni di assicurazione.

L'assicurazione copre gli animali domestici elencati nel contratto di assicurazione o le spese veterinarie derivanti dalla cura degli stessi.

Il trattamento deve essere consigliato ed eseguito da un veterinario.

Non copriamo, tra gli altri, i costi relativi a:

- trattamenti effettuati su richiesta dello stipulante e non prescritti da un veterinario
- trattamenti eseguiti durante il periodo di carenza di 30 giorni.

Dove vale la copertura assicurativa?

La copertura per gli animali domestici assicurati è valida in tutto il mondo, a condizione che ciò sia indicato nel contratto di assicurazione.

Quando si applica la copertura assicurativa?

Sono assicurati solo gli eventi che si verificano durante la durata del contratto.

A quanto ammonta il premio e quando è esigibile?

L'importo del premio e la sua scadenza sono indicati nel contratto di assicurazione.

Quali sono i principali obblighi dello stipulante?

- Il benessere dell'animale è fondamentale. Lo stipulante è tenuto a rispettare in ogni momento le disposizioni della Legge federale sulla protezione degli animali e a trattare il proprio animale domestico al meglio delle proprie conoscenze e convinzioni.
- Raccomandiamo allo stipulante di far visitare regolarmente (ma almeno ogni 12 mesi) il proprio animale domestico da un veterinario e ad attuare le raccomandazioni per la vaccinazione. La mancata osservanza di tale raccomandazione può comportare una riduzione delle prestazioni se sussiste un nesso tra il trattamento e l'assenza di esami regolari.
- Lo stipulante ha l'obbligo di dichiarare, fornire informazioni e documentazione; in particolare, deve presentare la fattura veterinaria immediatamente al verificarsi dell'evento assicurato.
- È molto importante che lo stipulante fornisca informazioni corrette quando

sottoscrive un'assicurazione per il proprio animale domestico. Se lo stipulante rilascia deliberatamente dichiarazioni false, agisce in modo disonesto o presenta una richiesta eccessiva o falsa, ci vedremo costretti a:

- annullare o stornare il contratto di assicurazione,
- non pagare la richiesta dello stipulante e
- trattenere tutti i premi dalla data della presentazione della richiesta fraudolenta.

Ulteriori doveri e obblighi sono elencati nei capoversi 4.1 e 4.2.

Come e dove presentare una fattura veterinaria?

La fattura veterinaria deve essere presentata il prima possibile dopo la visita veterinaria e comunque non oltre 30 giorni. Se non rispetti questo termine, le prestazioni possono essere ridotte. La fattura veterinaria deve essere presentata online sul sito www.allianz.ch/animali-domestici.

Come Calingo e l'assicuratore proteggono i miei dati?

La privacy della nostra clientela e il trattamento responsabile e conforme alla legge dei dati hanno per noi la massima importanza. Nell'elaborazione dei dati personali, ci atteniamo in ogni momento alla normativa applicabile, in particolare alla Legge svizzera sulla protezione dei dati e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR UE).

Cliccare qui per consultare la nostra informativa sulla privacy (www.allianz.ch/it/informazioni/informazioni-sulla-protezione-dei-dati.html)

Condizioni generali (CG)

1 Copertura assicurativa

1.1. Animali domestici assicurati

Sono assicurati gli animali domestici indicati nel contratto di assicurazione (cani e gatti).

1.2. Pacchetto base rischi assicurati/eventi assicurati

La copertura scelta, le somme assicurate, le aliquote percentuali e l'assunzione dei costi da parte di Allianz Suisse sono indicati nel tuo contratto di assicurazione. Eventuali trattamenti successivi devono essere consigliati ed eseguiti da un veterinario. Non copriamo i costi dei trattamenti desiderati ma che non sono stati prescritti o eseguiti da un veterinario. I veterinari saranno rimborsati per le loro prestazioni in base alle tariffe di riferimento di Allianz Suisse.

Si raccomanda di sottoporre il proprio animale ad un controllo veterinario almeno ogni 12 mesi (compreso il controllo dentale) e di attenersi alle raccomandazioni del veterinario in materia di vaccinazioni e trattamenti. La mancata osservanza di controlli regolari o delle raccomandazioni del veterinario può comportare una riduzione delle prestazioni se sussiste un nesso tra la raccomandazione di cui sopra e la condizione da trattare.

Treatmento veterinario generale in caso di infortunio o malattia

- Se il veterinario o il suo assistente incaricato raccomandano un trattamento per l'animale, ne copriremo il costo.
- Il trattamento deve essere effettuato da un veterinario o da un assistente veterinario.

Esclusioni

- Non ci assumiamo i costi della chirurgia plastica e ricostruttiva per motivi estetici e ciò che ne consegue.

Treatmento dentale

- Ci assumiamo i costi per i trattamenti dentali prescritti dal veterinario a causa di una malattia dentale o a seguito di un infortunio.
- Le corone dentali vengono pagate solo se sono necessarie a seguito di un infortunio.

Esclusioni

- Non paghiamo i trattamenti che avrebbero potuto essere evitati con un controllo odontoiatrico annuale. Controlli regolari aiutano te e il tuo animalletto a prevenire lo svilupparsi di gravi malattie.

Treatmento preventivo

Per i trattamenti preventivi, ci assumiamo, una volta raggiunta la franchigia annuale, i costi fino alla somma assicurata indicata nel contratto di assicurazione per:

- a. vaccinazioni;
- b. castrazione;
- c. rimozione del tartaro;
- d. trattamenti antipulci e sverminanti;
- e. controllo veterinario annuale;
- f. controlli in base all'età (per cani a partire da 8 anni, per gatti a partire da 10 anni)

Non sono coperti i costi per altri trattamenti di prevenzione.

Assistenza in caso di emergenza

Se tu o un membro della famiglia dovete essere ricoverati d'urgenza in ospedale, ci assumiamo i costi del soggiorno del vostro animale domestico in una pensione per animali o presso una pet-sitter.

Esclusioni

Non ci assumiamo i costi di assistenza al tuo animale domestico durante una degenza ospedaliera programmata.

Treatmento di emergenza

- Se il veterinario decide che è necessario un trattamento al di fuori dell'orario di ambulatorio, ci assumiamo i costi supplementari sostenuti a causa dell'emergenza.
- Qualora si renda necessaria una visita a domicilio, copriremo le spese aggiuntive sostenute se è stata assicurata una somma annua per malattia e infortunio di almeno CHF 12'000.

Esclusioni

- Non ci assumiamo i costi se il veterinario ritiene che il trattamento possa essere posticipato fino al normale orario di ambulatorio.

Treatmento di medicina complementare

- Se il tuo animale domestico ha bisogno di
 - a. idroterapia;

- b. trattamento con medicinali omeopatici o erboristici;
- c. agopuntura;
- d. fisioterapia;
- e. osteopatia
- f. chiroterapia o
- g. terapia laser,

saremo noi ad assumerci i costi. I trattamenti di medicina complementare devono essere consigliati ed eseguiti da un terapeuta o da un veterinario adeguatamente formato. I seguenti professionisti sono riconosciuti dall'assicuratore e sono elencati [qui](#).

Trattamento avanzato

- Ci assumiamo il costo del trattamento con cellule staminali, della terapia genica, dell'intervento chirurgico di trapianto con assistenza prima e dopo il trattamento e delle protesi, se consigliate dal veterinario, e se sono state già vagliate appieno tutte le altre possibili soluzioni.
- I costi per altri trattamenti avanzati non sono coperti.

Trattamento di medicina comportamentale

- Paghiamo i trattamenti comportamentali se l'animale è stato indirizzato dal veterinario a uno specialista del comportamento. Il disturbo comportamentale dell'animale domestico deve essere trattato da uno specialista in medicina comportamentale. I professionisti riconosciuti dall'assicuratore sono veterinari iscritti all'associazione STVV o ad associazioni professionali con formazione equivalente.

Esclusioni

- Non ci assumiamo i costi dei trattamenti di medicina comportamentale se, in base al parere di uno specialista del settore, il disturbo è dovuto a una carente educazione.
- Non ci assumiamo i costi dei trattamenti medici comportamentali se l'animale domestico non è stato allevato in modo adeguato alla sua specie, secondo le disposizioni della Legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e dell'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn).

Alimenti medicati

- Ci assumiamo il costo degli alimenti prescritti dal veterinario nell'ambito del trattamento di una malattia o di una lesione.

Esclusioni

- Non rimborsiamo i costi per gli alimenti prescritti per la perdita di peso.
- Non rimborsiamo i costi degli integratori alimentari, anche se prescritti dal veterinario.

1.3. Coperture supplementari rischi assicurati/eventi assicurati

Malattie preesistenti

- Copriremo i costi per il trattamento di malattie preesistenti e incidenti fino all'importo concordato nel contratto di assicurazione, a condizione che il tuo animale domestico sia stato curato o diagnosticato per tali malattie prima dell'inizio del contratto.

Esclusioni

- Le malattie preesistenti diagnosticate o trattate per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore del contratto non sono coperte dalla copertura «Malattie preesistenti». I costi per i trattamenti successivi non saranno coperti.

1.4. Esclusioni del rischio

Non possiamo erogare prestazioni assicurative nei seguenti casi:

- a. Trattamenti e operazioni che non sono stati prescritti ed eseguiti da un veterinario o da uno specialista riconosciuto.
- b. Se esiste un collegamento tra il mancato controllo veterinario annuale obbligatorio o la mancata osservanza delle vaccinazioni e dei trattamenti consigliati dal veterinario e un infortunio o una malattia dell'animale, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate.
- c. Se l'animale ha meno di otto settimane.
- d. Per le visite veterinarie è previsto un periodo di carenza di 30 giorni dall'inizio della polizza assicurativa per malattie, malattie ereditarie e difetti congeniti. Non vi è alcun periodo di carenza in caso di infortunio o per il rimborso dei trattamenti preventivi.

- e. Per malattie preesistenti diagnosticate o trattate prima dell'entrata in vigore del contratto, nonché per le loro conseguenze, ad eccezione delle malattie preesistenti previste dalla copertura aggiuntiva "Malattie preesistenti". In questo caso, si applicano le disposizioni per le condizioni preesistenti di cui all'articolo 1.3 unitamente all'articolo 1.4 g.
- f. Per referti veterinari e certificati rilasciati su tua richiesta.
- g. Per i costi di registrazione dell'animale e di microchippatura.
- h. Per qualsiasi costo relativo al trattamento di una malattia o di un infortunio causato direttamente o indirettamente da colpa o dolo dell'assicurato, in seguito ad atto o omissione dello stesso.
- i. Infortuni occorsi durante eventi (gare, coursing) di natura agonistica. Sono invece assicurati gli infortuni durante l'allenamento.
- j. Per trattamenti non basati su pratiche mediche e di medicina complementare riconosciute.
- k. Spese veterinarie non adeguate e usuali (divergenti dalla tariffa di riferimento dell'assicuratore).
- l. Per trattamenti dietetici, cure o malattie conseguenti all'obesità e per alimenti e medicinali specifici destinati a questo scopo. È fatto salvo l'aumento di peso derivante da una malattia diagnosticata.
- m. Per costi legati alla riproduzione, ad esempio gravidanza, parto, infertilità, test genetici, ecc.
- n. Per infortunio dell'animale domestico causato da terze persone o da altri animali. Se la terza persona non ha un'assicurazione di responsabilità civile o non può essere identificata, ci assumiamo noi i costi.
- o. Se l'animale domestico ferisce altri animali o persone o danneggia beni di terze persone.
- p. Non forniremo alcuna prestazione in caso di una violazione di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.
- q. Tutte le conseguenze di guerre, tumulti o movimenti di massa, eventi nucleari, epidemie e pandemie, nonché atti di violenza per motivi politici, religiosi o ideologici.

1.5. Prestazioni dell'assicuratore

1. Risarcimento

In caso di cure e interventi sugli animali domestici assicurati, rimborsiamo o ci assumiamo i costi necessari per le cure veterinarie, senza tuttavia superare le somme indicate nella polizza assicurativa. Lo stipulante è tenuto a contribuire alle spese per le prestazioni richieste tramite una partecipazione ai costi.

La partecipazione ai costi viene fatturata in franchi svizzeri. I relativi termini di pagamento sono riportati nel prospetto delle prestazioni. Le condizioni in merito sono stabilite dall'assicuratore.

La data del trattamento o il ricorso alla prestazione assicurata sono decisivi per la determinazione della partecipazione ai costi.

Le prestazioni pagate dallo stipulante vengono rimborsate in franchi svizzeri.

A seconda della copertura, sono previste le seguenti partecipazioni ai costi:

2. Franchigia annuale

Si applica la franchigia concordata nel contratto di assicurazione. Il pagamento verrà effettuato solo una volta raggiunta la franchigia annuale. Un'eventuale limitazione della prestazione sarà applicata solo dopo il raggiungimento della franchigia. L'importo massimo che verrà accreditato sulla franchigia annuale è la somma assicurata.

Esempio di calcolo della partecipazione ai costi in base alla franchigia annuale in CHF:

Limite della prestazione (costi massimi assunti all'anno): 6000

- Franchigia annuale: 1000
- Percentuale dei costi coperti dall'assicuratore: 100% (con contributo proprio pari allo 0%)
- **Costi di trattamento caso 1: 4000**
 - Al netto della franchigia annuale: 3000 (4000 – 1000)
 - Limite della prestazione applicabile 6000 (non applicabile, in quanto limite della prestazione > costi di trattamento)

- **Assunzione dei costi da parte dell'assicuratore: 3000**
($3000 * 100\%$)
- **Stipulante con partecipazione ai costi: 1000**
- **Costi di trattamento caso 2: 600**
 - Al netto della franchigia annuale: 600 ($600 - 0$) (franchigia già esaurita dal caso 1)
 - Limite della prestazione applicabile $6000 - 3000 = 3000$ (non applicabile, in quanto limite della prestazione > costi di trattamento)
 - **Assunzione dei costi da parte dell'assicuratore: 600**
($600 * 100\%$)
 - **Stipulante con partecipazione ai costi: 0**

3. Copertura dei costi e aliquota percentuale
Si applicano la copertura dei costi e l'aliquota percentuale concordate nel contratto di assicurazione.

Qualsiasi limitazione della prestazione sarà applicata solo dopo la partecipazione ai costi e al netto dell'aliquota percentuale. Se è prevista una franchigia per malattie preesistenti, tutte le visite veterinarie per il medesimo trattamento saranno soggette a tale franchigia.

Esempio di calcolo della partecipazione ai costi in CHF:

- Limite della prestazione (spese veterinarie massime assunte per questo trattamento): 1400
- Aliquota percentuale: 300
- Percentuale dei costi coperti dall'assicuratore: 80%
- **Costi del trattamento: 1000**
 - Al netto dell'aliquota percentuale: 700 ($1000 - 300$)
 - Limite della prestazione applicabile 1400 (non applicabile, in quanto limite della prestazione > costi di trattamento)
 - **Assunzione dei costi da parte dell'assicuratore: 560** ($700 * 80\%$)
 - **Stipulante con partecipazione ai costi: 440**

2 Invio di una segnalazione di danno/visita veterinaria

1. Come elaboriamo le fatture veterinarie: ci impegniamo a elaborare tutte le fatture veterinarie il più rapidamente possibile. Ti terremo aggiornato in modo che tu sia al corrente dello stato della tua segnalazione. Se non siamo in grado di pagare una fattura veterinaria, promettiamo di spiegarne il motivo.

2. Segnalazione di danno da parte dello stipulante

La fattura veterinaria deve essere presentata all'assicuratore il prima possibile dopo la visita veterinaria e comunque non oltre 30 giorni. Se non rispetti questo termine, le prestazioni possono essere ridotte. Segnala la visita veterinaria online sul sito www.allianz.ch/animali-domestici.

Per segnalare una visita veterinaria è necessario presentare ad Allianz Suisse i seguenti documenti:

- a. L'assicuratore può richiedere la cartella clinica e la lista dei veterinari che hanno effettuato i trattamenti.
- b. La fattura veterinaria originale con i seguenti dati:
 - data della diagnosi iniziale,
 - data del trattamento,
 - nome dell'animale,
 - diagnosi,
 - prestazioni veterinarie e medicinali forniti,
 - importo della fattura per la prestazione corrispondente,
 - nome, indirizzo e numero di telefono del veterinario che ha curato l'animale.
- c. I certificati, le ricevute e le prescrizioni emesse dal veterinario per l'animale assicurato.

Tutti i documenti relativi alla segnalazione di danno devono essere messi a disposizione dell'assicuratore. Inoltre, l'assicuratore ha il diritto di richiedere documenti e informazioni all'assicurato e a terze persone (ad esempio al veterinario curante).

3. Segnalazione di danno da parte del veterinario

Anche lo studio veterinario curante può segnalare il danno in tua vece. In tal caso, verificheremo prima con te se sei o meno d'accordo.

Quando il veterinario ci contatterà per verificare la protezione assicurativa, gli comunicheremo i relativi dettagli.

4. Perizia

L'assicuratore può affidare l'esame dell'animale assicurato a qualsiasi altro veterinario di nostra scelta per ricevere una valutazione indipendente e una perizia specialistica. Su nostra richiesta, l'animale assicurato deve essere visitato dal veterinario da noi designato, a nostre spese. In relazione a questa visita, i costi aggiuntivi (ad esempio le spese di viaggio) legati alla visita dal veterinario saranno rimborsati fino a un massimo di CHF 200. La perdita di guadagno conseguente al rispetto dell'appuntamento non rientra tra i costi aggiuntivi e non sarà coperta.

In caso di disaccordo tra lo stipulante e l'assicuratore a causa di pareri veterinari contrastanti, possiamo nominare insieme un veterinario indipendente la cui decisione sarà vincolante per entrambe le parti.

5. Compenso ai fornitori di servizi

Di norma, il contraente è tenuto a versare ai fornitori di servizi (ad esempio, il veterinario curante) l'importo fatturato. Restano riservati gli accordi tra l'assicuratore e i fornitori di servizi relativi ad un pagamento diretto.

3 Disposizioni generali

3.1. Campo di applicazione territoriale

La copertura per gli animali domestici assicurati è valida in tutto il mondo.

Se indicato nel contratto di assicurazione, copriamo anche le spese veterinarie in caso di emergenza all'estero. Le spese per il trattamento da parte di un veterinario riconosciuto dall'autorità competente vengono rimborsate in base alla tariffa di riferimento in vigore fino.

Se lo stipulante non ha più il suo domicilio permanente in Svizzera, l'assicurazione si

estingue alla fine del mese in cui il domicilio è stato trasferito all'estero.

3.2. Ambito di applicazione temporale

Sono assicurati solo gli eventi che si verificano durante il periodo di validità del contratto di assicurazione e tenendo conto del periodo di carenza. È necessario osservare i seguenti periodi di carenza:

- a) Infortunio e prevenzione: per questi trattamenti, l'assicuratore copre i costi dall'inizio del contratto di assicurazione.
- b) Malattia: nei primi 30 giorni dall'inizio del contratto di assicurazione, l'assicuratore non copre alcun costo per diagnosi o trattamenti. I costi per i trattamenti successivi non saranno coperti.
- c) Malattie preesistenti: l'assicuratore non copre le spese per diagnosi o trattamenti che sono stati diagnosticati o trattati per la prima volta nei tre mesi precedenti l'entrata in vigore del contratto di assicurazione. I costi per i trattamenti successivi non saranno coperti.

3.3. Pagamento del premio

1. Condizioni di esigibilità

Il premio è generalmente pagabile alla data di esigibilità indicata nel contratto di assicurazione. Se è stato concordato un pagamento rateale, l'assicuratore può applicare un supplemento per le rateizzazioni. Le singole rate del premio sono dovute solo alla rispettiva data di esigibilità, come indicato in fattura. Le rate non ancora esigibili sono considerate dilazionate.

In caso di mancato pagamento del premio o di una singola rata, verrà inviato un promemoria di sollecito. Il termine di 14 giorni per il pagamento deve essere rispettato a partire dalla data di invio del promemoria.

Se il termine per il pagamento del premio indicato nel sollecito trascorre inutilmente, l'obbligo di prestazione è sospeso dal primo giorno dopo la scadenza del termine di sollecito fino al pagamento completo di tutte le richieste pendenti in quel momento derivanti da questo contratto. Tutte le malattie o gli infortuni che si verificano o vengono trattati durante questo periodo restano esclusi anche dopo il pagamento dell'importo dovuto.

L'assicuratore si riserva il diritto di addebitare le

spese di sollecito fino a CHF 30.

L'assicuratore ha il diritto di recedere dal contratto dopo la scadenza non rispettata del periodo di sollecito. Tutti i documenti come fatture, solleciti o notifiche di recesso vengono inviati esclusivamente per via digitale (e-mail).

2. Rimborsi

In caso di risoluzione anticipata del contratto per motivi legali o contrattuali, il premio concordato per l'anno assicurativo in corso è dovuto solo in misura proporzionale fino alla data di risoluzione del contratto.

Tuttavia, l'intero premio annuale rimane dovuto se l'assicuratore ha erogato prestazioni nel primo anno assicurativo.

3. Modifiche contrattuali

L'assicuratore può adeguare il contratto a partire dal nuovo anno assicurativo per apportare le modifiche seguenti:

- a) premi,
- b) regolamentazione delle aliquote percentuali,
- c) prestazioni,
- d) imposte governative,
- e) tasse.

In caso di modifiche del contratto, le nuove condizioni contrattuali saranno comunicate allo stipulante entro un mese prima dell'inizio del nuovo anno assicurativo.

Non ricevendo alcuna comunicazione entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo, si presume che lo stipulante abbia acconsentito alla modifica contrattuale.

3.4. Durata del contratto di assicurazione

1. Inizio e fine dell'assicurazione

La protezione assicurativa decorre dalla data indicata nel contratto di assicurazione.

L'assicurazione è valida per un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno che il contratto d'assicurazione non venga disdetto per iscritto o in un'altra forma che costituisca prova scritta.

Entrambe le parti contraenti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta. La risoluzione ha sempre effetto l'ultimo giorno del mese in corso.

2. Risoluzione in caso di danno

Il contratto può essere risolto da entrambe le parti a seguito di una segnalazione di danno non oltre l'ultima prestazione erogata.

Se il contratto viene disdetto dallo stipulante, la protezione assicurativa si estingue immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di risoluzione da parte dell'assicuratore.

In caso di risoluzione del contratto da parte dell'assicuratore, la protezione assicurativa scade 14 giorni dopo l'avvenuta notifica della risoluzione allo stipulante.

3. Risoluzione del contratto in caso di decesso

In caso di morte dell'animale domestico, il contratto termina alla data del decesso.

4. Altri motivi di cancellazione

L'assicuratore si riserva inoltre il diritto di annullare o recedere dal contratto in caso di:

- a) motivazione fraudolenta della pretesa assicurativa,
- b) evento assicurato causato intenzionalmente,
- c) violazione del divieto di modifica in caso di danno.

La risoluzione diventa effettiva al momento della consegna allo stipulante.

3.5. Adeguamento del contratto di assicurazione

Il contraente può adeguare l'estensione della copertura assicurativa all'inizio di un nuovo periodo contrattuale. L'adeguamento deve essere comunicato a l'assicuratore per telefono o per iscritto al più tardi 14 giorni prima dell'inizio del nuovo periodo contrattuale. Se i trattamenti sono stati rifiutati a causa della mancanza di copertura nel pacchetto assicurativo esistente, la condizione di salute di base viene considerata una malattia preesistente quando si passa a un pacchetto assicurativo più elevato.

3.6. Legge applicabile e competenza territoriale

1. Legge applicabile

Al contratto d'assicurazione si applica il diritto sostanziale svizzero.

2. Competenza territoriale

I tribunali ordinari svizzeri sono competenti per le controversie derivanti dal contratto d'assicurazione.

3.7. Sanzioni

L'obbligo d'assunzione delle prestazioni non si applica nella misura in cui le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie applicabili impediscono l'esecuzione del contratto.

3.8. Comunicazioni

Le comunicazioni allo stipulante giuridicamente valide vengono inviate all'ultimo indirizzo e-mail noto a l'assicuratore. L'assicuratore deve essere informata immediatamente di qualsiasi cambiamento di indirizzo.

4 Obblighi principali del proprietario dell'animale domestico/dello stipulante

4.1. Obblighi principali del proprietario dell'animale domestico

Il proprietario dell'animale domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale assicurato. Adotta le precauzioni e le misure necessarie per garantire che il tuo animale non soffra di malattie o ferite evitabili. In tal senso si devono attuare i seguenti punti:

- a. Rispetta in ogni caso le disposizioni della Legge federale sulla protezione degli animali.
- b. Assicurati che il tuo animale domestico si sottoponga a un controllo veterinario (compreso quello dentale) ogni 12 mesi. Per mantenere l'animale domestico in salute, è necessario applicare le raccomandazioni sulle vaccinazioni veterinarie.
- c. Se si ammala ancora o ha un infortunio, devi assicurarti che un veterinario lo visiti immediatamente. Si devono seguire le raccomandazioni sul trattamento.

4.2. Obblighi principali dello stipulante

- a. Segnalazione di danno
In caso di evento assicurato, la fattura veterinaria deve essere presentata

immediatamente dallo stipulante. Lo stipulante deve consentire all'assicuratore, laddove possibile, di svolgere qualsiasi verifica sulla causa e sull'ammontare del danno e sull'entità dell'obbligo di indennizzo, nonché fornire qualsiasi informazione al riguardo in modo completo e veritiero e in forma scritta e, all'occorrenza, di fornire i documenti giustificativi richiesti. L'assicuratore è inoltre autorizzata a effettuare i propri accertamenti e a richiedere la documentazione (ad esempio la storia clinica presso il veterinario).

- b. Variazione del rischio
In caso di modifica dei dati indicati nel contratto di assicurazione nel corso della durata dell'assicurazione (Gatto da interno / Gatto da esterno trasferimento all'estero ecc.), lo stipulante è tenuto a darne immediata comunicazione a l'assicuratore per iscritto o in un'altra forma che costituisca prova scritta.
- c. Segnalazione alla polizia
Eventuali danni causati da terze persone o da animali, così come gli atti dolosi o intenzionali, devono essere denunciati immediatamente presso una stazione di polizia.
- d. Minimizzazione dei danni
Nella misura in cui le circostanze lo consentano, devono essere rispettate le istruzioni dell'assicuratore per minimizzare ed evitare i danni. Inoltre, lo stipulante deve concedere il diritto di far esaminare l'animale assicurato da un veterinario scelto e a spese dell'assicuratore.
- e. Diritto di regresso
Al verificarsi di un evento assicurato, nella misura in cui le circostanze lo consentano, lo stipulante è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per chiarire l'eventuale diritto di regresso.

1. Conseguenze di una violazione degli obblighi

Se lo stipulante o il proprietario dell'animale domestico viola intenzionalmente un obbligo di cui ai cpv. 4.1 o 4.2, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di prestazione. In caso di violazione

dell'obbligo per colpa grave, l'assicuratore ha il diritto di ridurre la prestazione in proporzione alla gravità della colpa dello stipulante. Lo stipulante è tenuto a dimostrare l'assenza di negligenza grave.

Definizioni

Aliquota percentuale

Importo che lo stipulante è tenuto a pagare per ogni caso di danno.

Assicuratore

Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft AG, Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, Svizzera.

Assunzione dei costi

Definisce la percentuale dei costi per ogni caso di danno assunta dall'assicurazione.

Emergenza

Trattamento clinicamente necessario, imprevisto e non pianificato che non può essere rinviato per motivi medici, poiché altrimenti comporterebbe un grave rischio per la salute.

Franchigia annuale

La franchigia è un importo fisso che lo stipulante deve pagare annualmente per le spese veterinarie (inclusi i trattamenti preventivi). Insieme all'aliquota percentuale, costituisce la partecipazione ai costi per le prestazioni assicurate. L'assicurazione contribuisce solo alle spese che superano l'importo della franchigia. Sono escluse le coperture aggiuntive "Malattie preesistenti" e "Danni alle proprietà in affitto causati da animali domestici". Non è prevista una franchigia annuale, ma una franchigia per sinistro.

Infortunio

Per infortunio si intende l'effetto dannoso, improvviso e non intenzionale causato da un fattore esterno insolito sul corpo dell'animale che provoca una compromissione della salute fisica e che richiede un esame o un trattamento medico da parte di un medico veterinario.

Malattia

Per malattia si intende qualsiasi alterazione della salute fisica che non sia il risultato di un infortunio e che richieda un esame o un trattamento medico da parte di un veterinario.

Malattia ereditaria

Per malattie ereditarie si intendono le malattie e anomalie che compaiono nelle famiglie o come risultato delle cosiddette nuove mutazioni, cioè i recenti cambiamenti nel materiale genetico, nella totalità delle specie precedentemente non

affetta. Tali malattie (ad esempio le displasie alle articolazioni del gomito e dell'anca) possono comparire in qualsiasi momento della vita dell'animale interessato, anche alla nascita. Una disposizione genetica (predisposizione) è assimilata a una malattia ereditaria.

Membri della famiglia

Per membri della famiglia si intendono il coniuge o il partner in concubinato, i figli, i genitori, i nonni e le persone che vivono nella stessa comunità domestica dello stipulante.

Malattie preesistenti

Una malattia o una lesione dovuta a un sinistro che si è verificato prima dell'inizio del contratto di assicurazione, che era già riconoscibile o che avrebbe potuto essere diagnosticata da un veterinario durante una visita, nonché qualsiasi trattamento successivo che ne sia derivato.

Periodo di carenza

Periodo di tempo successivo all'entrata in vigore del contratto durante il quale non vengono erogate prestazioni.

Partecipazione ai costi

Le forme di partecipazione ai costi dipendono dal tipo di copertura:

- Franchigia annuale
- Quota propria dello stipulante risultante dall'assunzione dei costi da parte dell'assicuratore, ad esempio la quota propria è del 20% se l'assunzione dei costi da parte dell'assicuratore è dell'80%
- Aliquota percentuale

Proprietario dell'animale domestico

Proprietario e persona responsabile dell'animale domestico assicurato.

Stipulante

La persona fisica domiciliata in Svizzera indicata nella polizza assicurativa.

Tariffa di riferimento

L'onorario abituale richiesto da uno studio veterinario per fornire un trattamento/intervento chirurgico.

Trattamento successivo

Un trattamento successivo è un provvedimento medico che si rende necessario come conseguenza diretta del trattamento o della diagnosi precedente. Di seguito un esempio:

- Data del trattamento 01.01.2024:
Intervento chirurgico dovuto a un
incidente, diagnosi: gamba rotta.
- Data del trattamento successivo
01.02.2024: Fisioterapia a causa della
frattura della gamba

Veterinario

Veterinari e terapeuti con diploma federale o
equipollente (BTS, HVS, VTS ecc.)